



# COMUNE DI MONTEBELLUNA

PROVINCIA DI TREVISO

---

Settore:

Ufficio: 3 URBANISTICA E SIT

Soggetta a controllo

Immediatamente eseguibile

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

DEL 08-03-18 N. 45

---

**Oggetto:** APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 DELLE N.T.O. DEL P.I. - IMPIANTO SPORTIVO AD USO GALOPPATOIO IN VIA GAZIE - VARIANTE N. 2 PER INTEGRAZIONE PROGETTO CON FABBRICATO AD USO "IPPO-BICI GRILL".

---

### ASSENTI ALLA SEDUTA

<input type="checkbox"/> FAVERO MARZIO	SINDACO
<input type="checkbox"/> SEVERIN ELZO	VICE SINDACO
<input type="checkbox"/> TOALDO MICHELE	ASSESSORE
<input type="checkbox"/> BORTOLETTO MARIA	ASSESSORE
<input type="checkbox"/> GOBBO ELISA	ASSESSORE
<input type="checkbox"/> VARASCHIN DEBORA	ASSESSORE
<input type="checkbox"/> BORGIA CLAUDIO	ASSESSORE
<input type="checkbox"/> BOTTIN DINO	ASSESSORE

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- Le ditte DP&P Immobiliare S.r.l. e IPPO-BICI GRILLI S.a.s. di Dal Pos Ferruccio, sono proprietari di un fondo situato in Comune di Montebelluna, in via Gazie, con superficie fondiaria classificata dal vigente strumento urbanistico per mq. 26.247 come "Zone per attrezzature sportive private di suo collettivo FD.5 - Zone per la pratica di sport equestri FD.5c", già Zona F9 – Zone per impianti sportivi del pre-vigente strumento urbanistico;
- Gli interventi nelle zone FD. sono disciplinati dall'art. 32 delle N.T.O. del Piano degli interventi che dispone:

*Zone per attrezzature sportive private di uso collettivo FD.5*

*Le zone, caratterizzate da attività private di servizio, sono destinate agli impianti sportivi privati coperti e scoperti per la pratica di attività di tipo sportivo.*

*Zone per la pratica di sport equestri (FD.5c)*

*Sono consentite le seguenti destinazioni:*

- a) attività sportiva-ricreativa per la pratica di sport equestri, che può essere integrata da altre attività sportive-ricreative compatibili con l'impianto (palestre, spazi di allenamento, ecc);*
- b) attività per lo svago, il divertimento ed il tempo libero;*
- c) mostre e negozi con funzione di supporto all'attività principale;*
- d) abitazioni per il titolare ed il personale di servizio, nella misura massima di 200 mq Su per ciascun impianto;*
- e) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, servizi mensa e simili);*

*Le attrezzature previste nelle zone FD dei punti precedenti sono realizzate direttamente, previa convenzione con il Comune, da privati che si impegnano a costruire l'edificio o gli impianti, prevedendo l'uso collettivo, sulla base di un progetto e di uno schema di convenzione attuativa entrambi da sottoporre alla approvazione della Giunta Comunale.*

*Il progetto e la convenzione dovranno rispondere ai seguenti criteri e modalità:*

- *il progetto dovrà essere conforme alle esigenze comunali, dovrà essere garantito l'uso collettivo e vi dovrà essere compatibilità del servizio realizzato rispetto alle finalità espresse dal PI;*
  - *il progetto dovrà essere realizzato a cura e spese del proponente, che dovrà assumere la gestione del servizio;*
  - *Il progetto e la convenzione dovranno disciplinare le eventuali aree, opere e servizi pubblici da cedere al Comune in proprietà o da vincolare ad uso pubblico, potendosi eventualmente prevedere un limitato uso dei locali o degli impianti da parte del Comune.*
- In data 14/06/2013 è stata stipulata convenzione Rep. n. 17.034 del Notaio Edoardo Bernini tra il Comune di Montebelluna e la Società DP & P Immobiliare srl per la realizzazione del progetto di ampliamento e ammodernamento dell'impianto sportivo galoppatoio, in conformità alla disciplina delle zone F e secondo schema approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 in data 27/5/2013, al quale è seguito il rilascio del permesso di costruire n. 31643 del 16/07/2013;
  - In data 19/04/2017 è stata stipulata convenzione Rep. n. 19.684 del Notaio Edoardo Bernini per la variante al progetto di ampliamento e ammodernamento dell'impianto sportivo galoppatoio, secondo schema approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 20 in data 20/02/2017, al quale ha fatto seguito permesso di costruire n. 27810 in data 12/06/2017;
  - Le Ditte hanno presentato istanza prot. n. 33196 in data 25/07/2017 per la realizzazione di fabbricato ad uso "Ippo-bici grill" a supporto del cicloturismo e ippoturismo in variante al permesso di costruire, oggetto di determinazione dirigenziale favorevole con prescrizioni prot. n. 33196 in data 01/02/2018;
  - La variante comporta modifiche e integrazioni alla convenzione stipulata in data 14/06/2013 e successiva in data 19/04/2017;

**RAVVISATA** la necessità di approvare lo schema di convenzione, in attuazione al citato art. 32 del N.T.O. del P.I. vigente, che viene qui di seguito riportato in forma integrante e contestuale;

**ACQUISITO**, in via consultiva, il parere favorevole all'unanimità dei presenti della Commissione Consiliare 3<sup>a</sup> Urbanistica, Assetto del territorio, Edilizia Sostenibile e Ambiente, Attività Produttive, nella seduta del 7.03.2018;

**ACQUISITI:**

- il parere favorevole del Dirigente del Settore 3° Settore – Governo e Gestione del Territorio in ordine all'aspetto tecnico, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;
- il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Generale di Staff – Servizio Contabilità e Bilancio, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

- 1) di approvare, a modifica ed integrazione delle precedenti in premessa citate, lo schema di convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Montebelluna e le ditte Attuatrici Soc. DP&P Immobiliare srl e IPPO-BICI GRILL S.a.s. per la realizzazione degli interventi relativi al fabbricato ad uso ad uso "Ippo-bici grill", in variante al progetto di ammodernamento del centro sportivo ad uso galoppatoio di via Gazie, in area classificata dal vigente Piano degli Interventi come Z.T.O. "FD" destinata alle attrezzature di uso collettivo a livello urbano ed extracomunale, in conformità all'art. 32 delle N.T.O., come da schema di seguito riportato:

**““Schema di convenzione**

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTEBELLUNA E LE SOC. DP&P IMMOBILIARE S.R.L. E IPPO-BICI GRILL S.A.S. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTO SPORTIVO GALOPPATOIO IN VIA GAZIE IN ZONA PER IMPIANTI SPORTIVI FD.5

**PREMESSA**

- Le ditte \_\_\_\_\_

è proprietaria di un fondo situato in Comune di Montebelluna, in via Gazie, con superficie fondiaria classificata dal vigente strumento urbanistico per mq. 26.247 come "Zone per attrezzature sportive private di suo collettivo FD.5 - Zone per la pratica di sport equestri FD.5c", già Zona F9 – Zone per impianti sportivi del pre-vigente strumento urbanistico;

- Gli interventi nelle zone FD. sono disciplinati dall'art. 32 delle N.T.O. del Piano degli interventi che dispone:

*Zone per attrezzature sportive private di uso collettivo FD.5*

*Le zone, caratterizzate da attività private di servizio, sono destinate agli impianti sportivi privati coperti e scoperti per la pratica di attività di tipo sportivo.*

*Zone per la pratica di sport equestri (FD.5c)*

*Sono consentite le seguenti destinazioni:*

f) *attività sportiva-ricreativa per la pratica di sport equestri, che può essere integrata da altre attività sportive-ricreative compatibili con l'impianto (palestre, spazi di allenamento, ecc);*

g) *attività per lo svago, il divertimento ed il tempo libero;*

h) *mostre e negozi con funzione di supporto all'attività principale;*

i) *abitazioni per il titolare ed il personale di servizio, nella misura massima di 200 mq Su per ciascun impianto;*

j) *esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, servizi mensa e simili);*

*Il PI si attua applicando i seguenti indici:*

*Uf = indice di utilizzazione fondiaria:*

*– per gli impianti coperti 0,30 mq/mq entro la quale le attrezzature di servizio non possono avere una Su superiore al 1/3 di quella degli impianti sportivi;*

*– per gli impianti scoperti 0,60 mq/mq entro la quale le attrezzature di servizio non possono avere una Su superiore al 1/4 di quella degli impianti sportivi*

*Parcheggi min 0,10 Sf*

Le attrezzature previste nelle zone FD dei punti precedenti sono realizzate direttamente, previa convenzione con il Comune, da privati che si impegnano a costruire l'edificio o gli impianti, prevedendo l'uso collettivo, sulla base di un progetto e di uno schema di convenzione attuativa entrambi da sottoporre alla approvazione della Giunta Comunale.

Il progetto e la convenzione dovranno rispondere ai seguenti criteri e modalità:

- il progetto dovrà essere conforme alle esigenze comunali, dovrà essere garantito l'uso collettivo e vi dovrà essere compatibilità del servizio realizzato rispetto alle finalità espresse dal PI;

- il progetto dovrà essere realizzato a cura e spese del proponente, che dovrà assumere la gestione del servizio;

- Il progetto e la convenzione dovranno disciplinare le eventuali aree, opere e servizi pubblici da cedere al Comune in proprietà o da vincolare ad uso pubblico, potendosi eventualmente prevedere un limitato uso dei locali o degli impianti da parte del Comune.

- In data 14/06/2013 è stata stipulata convenzione Rep. n. 17.034 del Notaio Edoardo Bernini tra il Comune di Montebelluna e la Società DP & P Immobiliare srl per la realizzazione del progetto di ampliamento e ammodernamento dell'impianto sportivo galoppatoio, in conformità alla disciplina delle zone F e secondo schema approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 in data 27/5/2013, al quale è seguito il rilascio del permesso di costruire n. 31643 del 16/07/2013;

- In data 19/04/2017 è stata stipulata convenzione Rep. n. 19.684 del Notaio Edoardo Bernini per la variante al progetto di ampliamento e ammodernamento dell'impianto sportivo galoppatoio, secondo schema approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 20/02/2017, al quale ha fatto seguito permesso di costruire n. 27810 in data 12/06/2017;

- La Ditta ha presentato istanza prot. n. 33196 in data 25/07/2017 per la realizzazione di fabbricato ad uso "Ippo-bici grill" a supporto del cicloturismo e ippoturismo in variante al permesso di costruire;

- La domanda di Variante ha ottenuto la determinazione dirigenziale favorevole con prescrizioni prot. n. 33196 in data 01/02/2018;

- La variante comporta modifiche e integrazioni alla convenzione stipulata in data 14/06/2013;

- La Giunta comunale con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato lo schema di convenzione modificativo, ai sensi dell'art. 32 delle NTO de P.I., comportante modifiche integrative alla convenzione originaria;

TUTTO CIO' PREMESSO,

TRA

il Comune di Montebelluna, rappresentato da \_\_\_\_\_, Dirigente del Settore 3° Governo e Gestione del Territorio (C.F. 00471230268), il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Montebelluna che rappresenta,

E

Le Ditte. \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_,  
rappresentata da \_\_\_\_\_

la quale nel prosieguo del presente atto verrà indicata come Ditta Attuatrice,  
Si conviene e si stipula quanto segue.

#### Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina la realizzazione degli interventi relativi ad impianto sportivo destinato a galoppatoio nel rispetto della normativa della zona per attrezzature destinate agli impianti FD.5c e nel rispetto delle finalità di interesse collettivo.

La presente convenzione è a tempo indeterminato, fatta salva la decadenza in caso di mancata realizzazione delle strutture, o nei termini dei successivi artt. 13 e 14.

Tutte le condizioni previste nella presente convenzione si intendono comunque vincolanti non solo per la Ditta Attuatrice ma anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, come meglio precisato al successivo art.15.

#### Art. 2 – DICHIARAZIONE DI PROPRIETÀ

La Ditta Attuatrice dichiara di essere proprietaria delle aree oggetto di intervento, che risultano classificate per mq. \_\_\_\_\_ come Zona FD.5c in premessa descritta, e precisamente:

Foglio 44, Mapp. nn. \_\_\_\_\_;

per mq. \_\_\_\_\_ come Zona A4 - Verde privato

#### Art. 3 – ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

La Ditta Attuatrice si impegna a dare attuazione al progetto di ampliamento ed ammodernamento dell'impianto sportivo "Galoppatoio", secondo i progetti già approvati e integrati dall'intervento di cui alla domanda presentata in data 25/07/2017, registrata al prot. gen. n. 33196, che ha ottenuto determinazione dirigenziale favorevole, con prescrizioni, con provvedimento prot. 33196 in data 01/02/2018, secondo gli elaborati di progetto allegati alla domanda stessa, opportunamente adeguati alle prescrizioni impartite, assumendo in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da questo articolo e dai seguenti, per le stessa e per i suoi aventi causa.

Idoneo accesso all'impianto sportivo è garantito da nuovo tratto di viabilità, come previsto dagli elaborati di progetto di cui all'istanza prot. n. 33196/2017 già citato, gravato di servitù di uso pubblico.

Si dà atto che il progetto di che trattasi risulta proposto nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi e delle prescrizioni del vigente Piano Interventi ed in particolare nel rispetto dell'art. 32 delle N.T.O. Le opere, gli interventi edilizi ed i manufatti realizzati in esecuzione dei progetti suddetti, non potranno essere modificati se non previo formale consenso del Comune.

La Ditta Attuatrice da atto che la predetta destinazione non può essere variata in alcun modo senza il consenso del Comune di Montebelluna e con l'espressa modifica della presente convenzione, e ciò indipendentemente dal fatto che la variazione avvenga con o senza esecuzione di opere edilizie.

La Ditta Attuatrice si assume la piena responsabilità giuridica della gestione degli impianti, liberando in questo senso l'Amministrazione Comunale da ogni rapporto e responsabilità dei confronti dei vari Enti di controllo e di tutela.

Per quanto non stabilito dal presente atto, nonché dalle Norme Tecniche Operative del Piano Interventi e dai titoli abilitativi, si applicano le disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

#### ART. 4 - DISCIPLINA E UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE

Gli edifici e le attrezzature devono mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, né può essere impedita la libera fruizione.

L'Amministrazione comunale si riserva, nel quadro della politica complessiva per la promozione e lo sviluppo dello sport locale, funzioni di indirizzo generale, di controllo effettivo a garanzia degli interessi della comunità per garantirne l'uso più appropriato.

Al fine di assicurare la rispondenza a finalità di interesse collettivo relativamente delle attrezzature e degli impianti previsti dal progetto di ampliamento e ammodernamento dell'impianto sportivo galoppatoio, i soggetti attuatori, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, si obbligano ad applicare i seguenti programmi:

1) Mettere a disposizione gratuitamente strutture e cavalli per un numero minimo di 4 mezza giornate (mattino e/o pomeriggio) al mese per l'attuazione di un programma specifico di riabilitazione psicomotoria per persone disabili in collaborazione con enti specializzati nella riabilitazione. In particolare tali enti, regolarmente riconosciuti e dotati di personale specificatamente qualificato per la particolare attività, concorderanno preventivamente con gli utenti la tariffa orario loro spettante;

2) Mettere a disposizione le strutture per un numero minimo di 2 mattine al mese per almeno 1,5 ore consecutive, ed attivare programmi volti alla formazione ed educazione dell'utenza in età scolastica (scuola primaria di primo e secondo grado), di divulgazione dell'attività equestre e di materie complementari, anche mediante l'istituzione di una fattoria didattica, con visita guidata e conoscitiva e con l'ausilio di materiale prettamente didattico. Le modalità atte a regolamentare queste attività didattico-divulgative, saranno formalizzate con un regolamento ed un programma dettagliato elaborato dalla società gestrice degli impianti che verrà sottoposto all'Amministrazione ed agli Istituti scolastici all'inizio di ogni anno di attività, nel quale verrà pure dettagliata la disponibilità di animali e la capacità ricettiva della fattoria didattica;

3) Attivazione di corsi estivi di equitazione per un numero minimo di 20 ragazzi fino all'età di 14 anni per almeno 15 giorni nel periodo estivo anche non consecutivi, da definire di volta in volta in collaborazione con l'Amministrazione comunale, ai quali praticare uno sconto minimo del 20% sulle tariffe ordinarie;

4) Attivazione di corsi di equitazione validi per tutto l'anno, con la riduzione del 10% della tariffa base a favore della popolazione residente nel territorio comunale, nel caso di corso superiore alle 10 lezioni complessive;

5) Mettere a disposizione, all'interno del fabbricato destinato a somministrazione di alimenti e bevande e definito "Ippo-Bici Grill" negli elaborati di progetto, un locale destinato alla manutenzione delle biciclette, opportunamente segnalato e con accesso indipendente, a disposizione indistintamente dell'utenza dell'impianto sportivo "Galoppatoio" e dei percorsi ciclabili.

Con cadenza annuale i soggetti attuatori dovranno comunicare al Comune le tariffe dell'impianto sportivo praticate, in particolare il relazione ai precedenti punti 2 e 3 dovranno essere comunicate le tariffe, comprensive di copertura assicurativa, e lo sconto previsto.

L'apertura degli impianti al pubblico, sarà determinato sulla base della potenzialità delle utenze e regolamentate al fine di poter dare l'accessibilità quotidiana, ma sotto la stretta sorveglianza del

personale addetto ai lavori ed alla gestione, in quanto la tipologia dell'attività ippica implica una particolare pericolosità nell'approccio con gli animali e le attrezzature connesse.

Il regolamento dovrà essere comunicato al Comune all'atto della sua approvazione, e comunque prima dell'avvio dell'attività, così come ogni sua modifica.

La Ditta Attuatrice si obbliga a comunicare tempestivamente e a concordare con l'Amministrazione comunale ogni variazione in merito.

la Ditta Attuatrice, dovrà garantire l'uso dei parcheggi a servizio della struttura, previsti nel progetto, negli orari e nei giorni di apertura al pubblico.

L'utilizzazione delle aree o degli edifici per finalità difformi da quelle autorizzate e/o in violazione di quanto stabilito con la presente Convenzione costituisce variazione di destinazione d'uso non autorizzata e variazione essenziale del Permesso di Costruire.

In caso di accertata violazione, il Comune di Montebelluna provvederà a diffidare l'interessato a rimuovere le irregolarità in un congruo termine.

In caso persistano le irregolarità, il Comune di Montebelluna procederà alla dichiarazione di decadenza della presente Convenzione. Si applica in ogni caso il disposto del successivo art. 13.

#### Art. 5– ESECUZIONE DELLE OPERE - ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI

La Ditta Attuatrice si impegna a realizzare a totale propria cura e spese, le opere di cui al precedente articolo 3, in conformità al progetto citato e secondo le prescrizioni di cui agli elaborati di progetto.

La Ditta Attuatrice si impegna ad assumere l'onere delle opere necessarie per l'allacciamento ai pubblici servizi in conformità al progetto.

#### Art. 6– CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Il contributo di costruzione di cui all'art. 16, del D.P.R. 380/2001, determinato in conformità al disposto delle Tabelle allegate alla L.R. 61/85 e successive modifiche e integrazioni, verrà versato nella misura vigente al momento del rilascio del permesso di costruire.

#### Art. 7 – MODI E TEMPI DI ATTUAZIONE

la Ditta-Attuatrice si impegna ad iniziare i lavori entro 1 (uno) anno dalla data della notifica del permesso di costruire relativo all' impianto sportivo e ad ultimare entro 3 (tre) anni dalla data di inizio lavori.

La realizzazione delle opere avverrà in un unico stralcio funzionale, come individuato nella planimetria generale in scala 1:1000 allegata alla presente.

Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere non risultassero iniziate o risultassero incomplete, la Ditta Attuatrice dovrà chiedere proroga o rinnovo del permesso di costruire. In caso di inottemperanza si provvederà all'esecuzione d'ufficio, secondo le modalità del successivo articolo 11.

#### Art. 8 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente alle opere di cui alla presente convenzione sono a totale esclusivo carico della Ditta Attuatrice.

La Ditta Attuatrice e i suoi aventi causa dovranno assicurare la corretta manutenzione e gestione delle strutture realizzate, nel rispetto delle destinazioni d'uso assentite, assumendo i relativi oneri e senza partecipazione finanziaria alcuna da parte del Comune. In particolare competono al Concessionario l'arredo e la pulizia delle aree esterne, la manutenzione del verde, dei parcheggi e della relativa segnaletica stradale, l'eventuale illuminazione serale e notturna delle aree esterne, degli impianti nonché le utenze (ad es. illuminazione, acqua, ecc.).

Rimane la competenza, da ritenersi in via esclusiva del Comune, di disciplinare la circolazione e gli accessi, compatibilmente con la destinazione del bene.

E' comunque vietata l'apposizione di qualsiasi targa e altro che possa limitare o impedire il libero uso degli spazi pubblici.

#### Art. 9 - PERMESSO A COSTRUIRE - CERTIFICATI DI AGIBILITÀ

Il Dirigente rilascerà i singoli permessi di costruire nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche dopo l'avvenuta registrazione e trascrizione della presente convenzione.

Per il rilascio del certificato di agibilità dovrà inoltre essere accertata, mediante certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore Lavori, la regolare esecuzione delle opere indicate al punto 3.

#### Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente convenzione per le parti in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori siano stati iniziati.

#### Art. 11 - VIGILANZA

Il Dirigente si riserva la facoltà di vigilare sulla esecuzione delle opere, per assicurarne la corrispondenza al progetto approvato dal Comune. Qualora siano riscontrate difformità il Dirigente

diffida la Ditta Attuatrice ad adeguarsi agli obblighi contrattuali entro i termini di ultimazione di cui al precedente art. 7.

#### Art. 12 – CLAUSOLA DI GARANZIA

La parti, sul presupposto che gli interventi di cui al progetto di ampliamento ed ammodernamento dell'impianto sportivo "Galoppatoio" si collocano all'interno di quanto previsto dall'art. 32 delle N.T.O del Piano Interventi, che disciplina gli interventi nelle "Zone per attrezzature private di uso collettivo FD", danno atto che l'osservanza degli impegni, dei vincoli, degli obblighi e dei divieti, nonché dei principi generali e dei criteri regolatori derivanti dal richiamato art. 32, costituisce condizione essenziale per l'attuazione degli interventi e per la gestione delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

#### Art. 13 – EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La stipula della presente convenzione lascia salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi. Ove la Ditta Attuatrice ometta di dare corso a quanto previsto agli artt. precedenti, la convenzione si avrà come non stipulata.

#### Art. 14 - TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI OBBLIGHI

Tutte le condizioni previste nella presente convenzione si intendono comunque vincolanti non solo per la Ditta Attuatrice ma anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo; conseguentemente gli eventuali successori sono responsabili verso il Comune dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti in convenzione.

La Ditta Attuatrice assume specifico impegno di far inserire in ogni atto di compravendita o locazione degli immobili di sua proprietà compresi nell'ambito di intervento e trasferire ai propri eventuali aventi causa gli impegni, servitù, vincoli, obbligazioni e oneri reali contenuti nel presente atto.

La Ditta Attuatrice è tenuta a comunicare almeno 30 giorni prima al Comune ogni variazione del titolo di proprietà, utilizzo, locazione, etc. al fine dell'applicabilità delle obbligazioni contenute nella presente convenzione.

In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dalla Ditta Attuatrice non possono essere ridotte o estinte, se non dopo che l'avente causa abbia eventualmente prestato, a sua volta, idonee garanzie in sostituzione. In caso di trasferimento parziale degli obblighi e degli oneri, la Ditta Attuatrice o gli aventi causa restano solidalmente responsabili verso il comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

#### Art. 15 - CAUZIONE

A garanzia della corretta esecuzione delle opere previste dall'art. 3 la Ditta Attuatrice prima del rilascio di ogni permesso di costruire, costituirà una cauzione pari al 130% (centotrenta per cento) del valore delle opere, quale risultante dal progetto e dal computo metrico estimativo dettagliato e dal capitolato speciale per l'esecuzione delle opere.

Dette garanzie potranno essere prestate in contanti o in titoli di stato corrispondenti al valore di mercato presso la Tesoreria Comunale oppure mediante polizza fidejussoria. Essa sarà svincolata dopo che sarà accertata la corretta esecuzione delle opere con l'approvazione del collaudo o di apposito Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore Lavori. Non sono ammesse riduzioni in corso d'opera.

#### ART. 16 – ALLEGATI

Sono allegati alla presente convenzione i seguenti atti ed elaborati  
- Planimetria generale degli impianti inerenti la struttura in scala 1:1000

#### Art. 17 - CONTROVERSIE E COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Per tutte le controversie relative all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione è competente esclusivo il Foro di Treviso.

#### Art. 18 SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, nonché quelle relative ai frazionamenti, ai collaudi, alle perizie di stima e di rogito notarile, di cui ai precedenti articoli, sono a totale carico della Ditta Attuatrice.

#### Art. 19 REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE

Il presente atto sarà registrato al competente Ufficio del Registro. A tal fine la Ditta Attuatrice chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia ed in particolare quelle previste dalla legge \_\_\_\_\_ e successive modifiche ed integrazioni. La Ditta Attuatrice inoltre si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla trascrizione del presente atto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai sensi dell'art. 32 delle Norme Tecniche Operative del vigente Piano Interventi e

dell'art. 2645-quater del Codice Civile, con piena rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale che le potesse competere in ordine alla suddetta trascrizione e con esonero per il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Comune di Montebelluna

La Ditta Attuatrice””

- 2) di autorizzare il Dirigente del Settore III Governo e Gestione del Territorio ad apportare allo schema di cui al precedente punto 1) le eventuali modifiche ed integrazioni non sostanziali, necessarie e/o opportune in ragione degli esiti dell'istruttoria;
- 3) di dare atto che il rilascio del permesso di costruire per gli interventi edilizi è subordinato alla stipula della convenzione oggetto della presente.

DELIBERA ALTRESI', con separata apposita votazione espressa in forma palese ed esito favorevole unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, stante la necessità di procedere con l'adozione dei successivi atti.